

Alessandro Campo¹

*La vulnerabilità tra disabilità e protezione internazionale.
Alcune ipotesi sul ruolo relazionale delle emozioni nelle istituzioni*

ABSTRACT

This article is about vulnerability in connection with two specific contexts and practices, that of disability and that of migration, particularly international protection. The main thesis is that the relationship between relationality and vulnerability, especially with reference to emotion understood as a heuristic key, is able to shape the institutions in which it is at work. I will first deal with disability, as a general theme and analytical scenario, in order to show how what arises from it can also be used in the field of international protection. Finally, some reflections will be suggested, focusing on the relationship between emotion and literary-legal imagination.

KEYWORDS

Vulnerability, Disability, Migration, Emotions, Institution

INDICE

1.Introduzione. 2. Disabilità. 3. Protezione internazionale

1. Introduzione

Con questo articolo, vorrei riflettere sulla vulnerabilità in relazione a due contesti, e pratiche, specifici, quello della disabilità e quello della migrazione, in particolare della protezione internazionale. Le idee raccolte derivano da esperienze concrete, una di clinica legale a Torino (Unito)², una ancora di clinica legale,³ e legata ad un progetto di ricerca⁴, a Napoli (Federico II). La tesi di fondo è che il rapporto relazionale-vulnerabilità, soprattutto con riferimento all'emozione intesa come chiave euristica, abbia la capacità di scontornare e riarticolare le istituzioni in cui è all'opera, dunque dimostri una sorta di capacità istituyente. Tratterò prima la disabilità, come tema generale e scenario analitico, per mostrare come ciò che emerge da essa sia utilizzabile anche con riferimento al campo della protezione internazionale, proponendo infine alcune riflessioni incentrate sul rapporto tra emozione e immaginazione letterario-giuridica.

La vulnerabilità è un concetto recentemente assai esplorato dalla riflessione filosofico-giuridica, e, come ormai rilevato dalla letteratura in merito, risulta, senza paradosso e in un senso centrale per

¹ Assegnista di Ricerca presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, email alessandro.campo@unina.it.

² La *Clinica legale della disabilità e della vulnerabilità* dell'Università di Torino (Dipartimento di Giurisprudenza), animata dai professori Sergio Foà, Paolo Heritier, Davide Petriani.

³ Il corso di *Formazione clinico-legale* della Federico II di Napoli (Dipartimento di Giurisprudenza), la cui titolare è la professoressa Flora Di Donato.

⁴ *Un approccio clinico e narrativo per supportare i richiedenti asilo nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale*: <http://www.giurisprudenza.unina.it/documents/18034198/29625303/appclin.pdf/bb0110bf-dbab-43ca-a9ae-f954c135f14c>.

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

quanto sosterrò, sia posizionale sia potenzialmente universale⁵. Essa è riferibile, secondo snodi che verranno enucleati nel seguito, al tema fenomenologico-antropologico della percezione⁶, il quale viene qui letto, a partire dalla disabilità,⁷ per poi giungere alla migrazione⁸, soprattutto in chiave relazionale ed affettiva.

2. Disabilità

La questione del rapporto disabilità-giustizia è articolata da Martha Nussbaum, che la definisce una delle tre questioni irrisolte nei moderni sistemi della tradizione contrattualista⁹. Nussbaum critica l'estromissione del disabile dalla finzione del contratto fondatore operata da John Rawls¹⁰. Secondo l'autrice americana, nella teoria rawlsiana molti individui — le persone con disabilità — vengono esclusi dal momento della scelta dei principi politici. La ragione profonda di questa esclusione consiste proprio nella condizione disabile, che il modello classico del contratto sociale, recepito e innovato da Rawls, non è capace di pensare per ragioni costitutive. Il contrattualismo, anche nella sua variante più aggiornata, sarebbe infatti permeato dalla logica costi-benefici, in cui il prototipo umano di riferimento è *sub necessitate* il cosiddetto normodotato, nella misura in cui lo si immagina libero, eguale e indipendente. La conseguenza di un approccio simile è che a coloro i quali non siano ascrivibili a questo modello antropologico viene negato il diritto alla cittadinanza piena. Pare significativo, in questo senso, richiamare un'altra critica a Rawls: quella svolta da Jean Pierre Dupuy. L'autore francese, in un testo che eloquentemente si intitola *Avevamo dimenticato il male?*¹¹, individua il limite metodologico che affetta l'opera dell'americano, mostrando che questi “risolve in un primo tempo il problema della giustizia per una società di automi e, in un secondo tempo, verifica che se sostituisce i suoi automi con degli umani, le imperfezioni di questi (il fatto, ad esempio, che essi sono talvolta soggetti a delle passioni distruttrici come l'invidia) non comprometteranno la stabilità della bella costruzione concepita per degli artefatti”¹².

Forse, per quello che qui interessa, è proprio l'esperimento mentale, per sua natura artificiale, a disincarnare il discorso, così orientandolo in un senso che oscilla tra razionalismo e utilitarismo. Pensando alla filosofia morale, si possono svolgere alcune riflessioni su questo problema a proposito del fortunato dilemma del carrello¹³. Come noto, esistono differenti varianti del dilemma, che indicano come la maggiore implicazione soggettiva conduca a significative variazioni delle risposte (la possibilità di azionare la leva per spostare il vagone, e così investire un solo individuo anziché cinque, incontra molti più favorevoli di quanto accada con l'ipotesi di spingere attivamente un uomo

⁵ Pastore 2021: 5, ad esempio, scrive che “Nella nozione, pertanto, risultano compresenti una dimensione *ontologica*, esistenziale, e una dimensione contestuale. La vulnerabilità si pone, infatti, come tratto peculiare, essenziale dell'essere umano e, insieme, come condizione accidentale, variabile, in quanto legata ai momenti della vita individuale e alle diverse modalità in cui si articolano le relazioni intersoggettive”. Cfr. anche Giolo & Pastore 2018.

⁶ Zanetti 2019.

⁷ Bernardini 2016.

⁸ Macioce 2021: 153-169.

⁹ Nussbaum 2007.

¹⁰ Rawls 1982.

¹¹ Dupuy 2010.

¹² Dupuy 2010: 54.

¹³ Cfr. Foot 1967 e Thompson 1985.

sui binari per salvare un maggior numero di persone¹⁴) e studi neuroscientifici a proposito di questi, attraverso i quali viene sostenuto come persone “emozionalmente diverse”, come i soggetti con lesioni prefrontali, inclinino, in un senso statisticamente apprezzabile, ad una risposta utilitarista anche quando siano più coinvolti nell’esperimento¹⁵. È pur vero che altri esperimenti, segnatamente ad oggetto economico, mostrano invece che la risposta, sempre per le persone con lesioni prefrontali, smette di essere utilitarista anche se c’è una grande implicazione dell’interessato. Simile differenza viene spiegata con il verificarsi, in queste persone, di una sorta di cortocircuito mentale, con ciò dimostrandosi che l’emozione ha, in dilemmi affini a quelli del carrello, ma più personali, una valenza euristica molto marcata, in assenza della quale crolla anche la razionalità utilitarista¹⁶. Tuttavia, secondo l’ipotesi qui percorsa, forse sono proprio radicalmente problematiche la pretesa di astrarre uno scenario e poi, ancora tramite artifici, quella di provare a renderlo più coinvolgente, come peraltro spesso è stato sostenuto criticamente a proposito degli studi trolleyistici in filosofia morale. Il di più che qui vorrei sottolineare deriva dalle recenti acquisizioni “affettive”¹⁷ e relazionali della scienza contemporanea: secondo l’intersoggettività costitutiva che emerge negli studi di Gallese sui neuroni specchio, per esempio, nonché considerando la socialità come un luogo in cui necessariamente collocare le emozioni, cioè pensando queste alla stregua di fattori di coordinamento interindividuale e non al modo di proprietà individuali (magari isolabili attraverso tecniche come il *neuroimaging*), si individuano le ragioni teoriche specifiche per le quali l’astrazione dell’esperimento è fallace, ancorché, almeno in alcune sue varianti, più capace di generare immedesimazione rispetto a quello rawlsiano¹⁸. Da questo punto di vista, è abbastanza eloquente, forse perché condotta in modo ironico, la critica alla trolleologia¹⁹ che emerge in una serie tv come *The good Place*²⁰, in cui il demone immortale, interessato ad imparare l’etica umana, viene sottoposto al famoso dilemma, ma presto si stufa delle astrazioni: essendo egli in grado, con i suoi poteri, di mutare l’esperimento da mentale a reale, può fattivamente mostrare al professore di filosofia morale che gli fa da insegnante come sia diverso dover rispondere al quesito se si è catturati nella fenomenica della vicenda concreta, cioè catapultati su un vero vagone e trovandosi innanzi persone in carne ed ossa legate ad un binario e all’altro²¹.

Lasciando gli esperimenti mentali, nonché i loro rapporti con la rappresentazione rawlsiana della disabilità, e tornando a Nussbaum, si vede che, in opposizione all’economicismo contrattualista, viene proposto come *pars construens* un approccio morale, mutuato in parte da Amartya Sen²² e fondato su radici aristoteliche. L’idea è quella dell’elaborazione di una lista, sempre aggiornabile, di capacità, in forza della quale sia possibile misurare la qualità della vita delle persone, ciascuna delle quali da intendere nella sua irriducibile individualità. Le capacità configurano in sostanza quelle libertà individuali necessarie per garantire una qualità di vita adeguata alle aspettative della persona: in questo sistema, ognuno è considerato come un fine e non interessa tanto il benessere totale o medio

¹⁴ La distinzione, posta da Greene e Haidt, 2008, è tra dilemmi personali e impersonali.

¹⁵ Koenigs, Young, Adolphs, Tranel, Cushman, Hauser: 2007.

¹⁶ Koenigs, Tranel: 2007.

¹⁷ La svolta affettiva nella filosofia del diritto, a partire da Panksepp, Damasio, Gallese e Dumouchel è tematizzata in Heritier 2013, 2016, 2021.

¹⁸ Ma questa è un’ipotesi senza prove, che potrebbe dare il là ad un meta-esperimento.

¹⁹ Il termine proviene dal filosofo Kwame Anthony Appiah.

²⁰ *The Good place* è una serie tv creata da Michael Schur ed andata in onda su NBC dal 2016 al 2020.

²¹ Ci sono ormai esperimenti di realtà virtuale in 3D, i quali, per quanto realistici, non sono evidentemente equivalenti ad un’esperienza nella realtà analogica. Circa la serie evocata e il suo rapporto con il *Trolley problem*, Bosman 2020 ne propone una disamina serrata.

²² Sen 2000, 2010.

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

da raggiungere, ma rilevano piuttosto le opportunità disponibili e volute da ciascuno dei componenti della società.

Quanto all’approccio che anima la clinica legale torinese, da cui originano queste riflessioni, occorre citare Heritier²³, il quale, nella sua proposta teorica, recepisce la critica nussbaumiana a Rawls, ma si muove poi in una direzione ulteriore rispetto alla filosofa americana: il suo tentativo consiste nel superare il criterio della misurazione di capacità, pur riconoscendogli il grande merito di aver messo in questione il paradigma economicistico di Rawls. Abbandonando, in un senso critico del kantismo — cioè sostituendo la dignità con la disabilità, nonché problematizzando la nozione di dono —, l’idea stessa di misurazione, in quanto non suscettibile di risolvere ultimamente il problema legato al porre un criterio di distinzione tra chi giunge a determinati *standard* di prestazione e chi non vi arriva, la proposta è quella di ragionare sulla disabilità medesima proprio a partire dalla tesi dirompente secondo cui essa impedisce di pensare in un modo quantitativo o misurante. Il tentativo teorico-pratico che anima il discorso è, così, svolto a partire dalla nozione filosofico-giuridica di terzietà,²⁴ mentre l’itinerario concettuale per arrivarci si snoda attraverso una concezione che problematizza l’inclinazione teorica dei *Disability Studies*²⁵, pur accogliendone alcuni spunti critici. Se l’idea consiste nell’inquadrare la disabilità, con le dovute cautele, come un tratto antropologico comune, per quanto non quantificabile, evidenziando che il cammino, rispetto ai problemi posti dalla disabilità stessa, è necessariamente inconcluso, la terzietà — intesa come fondamentale giuridico oltre le riduzioni positivistiche che la confinano al ruolo del giudice e ricavata da una concezione della giustizia retorico-legale²⁶ — diviene, per compiere questo cammino, bussola irrinunciabile. Provvisti di quest’ultima, si tenta di apprezzare, ed eventualmente favorire attraverso pratiche concrete, il fatto che la “vulnerabilità disabile” complichì e, in un certo senso, “disabiliti” il diritto, così militando nella direzione di una “vulnerabilizzazione” del diritto medesimo (ne dirò oltre).

Pare sostenibile che questa idea di terzietà, situata e concretissima, collocabile nell’alveo della svolta affettiva, risulti emozionalmente connotata e sia dunque allacciabile al tentativo di riarticolare il rapporto di *ethos*, *pathos* e *logos* entro il giudizio pratico, come quello giudiziale, in cui “risulta di capitale importanza non solo la logica del discorso, ma anche, e a tratti soprattutto, la capacità che abbiamo di suscitare delle emozioni in chi ci ascolta e così predisporlo ad accettare il nostro argomentare, dovendo risultare credibili e così facendo valere il nostro carattere e valore personali”²⁷. Come nota Tomasi, in un senso che qui si condivide (e peraltro riflettendo di protezione internazionale), così viene saldato il rapporto tra vulnerabilità e retorica: “Per non far prevalere il

²³ Heritier 2014.

²⁴ Cfr. Heritier 2018.

²⁵ Cfr., per una introduzione italiana di *Disability e Critical Disability Studies*, ed anche in riferimento ad una proposta teorica specifica, Monceri 2017. Sul rapporto disabilità-diritto cfr. Latti 2012 e Latti 2022.

²⁶ Ancora Heritier 2018. I riferimenti critici di questo approccio problematizzante la terzietà sono Manzin 2014 e Robelin 2006.

²⁷ Puppo 2019: 295. Inoltre, “Queste tre componenti (logica, emozioni, carattere) vengono da una lunga tradizione identificate, rispettivamente, con tre parole greche: *logos*, *pathos*, *ethos* che vanno a comporre il plesso unitario che caratterizza i modi in cui si genera la persuasione in situazioni particolari” (Puppo 2019: 295-296). Quanto al tema affettivo, lo stesso autore fa notare che “i progressi guadagnati dalla conoscenza scientifica che testimoniano, da un lato, proprio il ruolo non parassitario delle emozioni e, insieme a questo, la plausibilità della comprensione dell’uomo come animale linguistico” (Puppo 2022). Cfr. anche Puppo 2023.

proprio punto di vista, e neppure totalmente quello dell'altro, un passo iniziale è quello di essere coscienti, per quanto possibile, dei propri pregiudizi e, al contempo, riuscire a mettere l'ascoltatore nello stato emotivo più adeguato per presentare l'argomento. In questo consiste, propriamente, il passaggio alla retorica per la vulnerabilità²⁸.

Sempre a proposito di emozioni, e pensando ancora a Puppo, è interessante che questi si riferisca agli studi di Victor Ferry e Roberta Martina Zagarella: questi ultimi, "richiamandosi all'Etica Nicomachea e alla nozione aristotelica di sinestesia, mostrano che l'argomentazione richiede anche un 'co-sentire': la retorica, nell'attribuire valore al consenso dell'interlocutore, ci ricorda in cosa consiste il potere del discorso, ossia nella relazione. Riconoscere l'altro significa essere disposti ad ascoltarlo e mostrarsi disponibili ad ammettere eventualmente un altro punto di vista"²⁹. Il tema aristotelico della sinestesia è, dunque, utilizzato dai due autori appena richiamati come componente fondamentale della retorica, e segnatamente della persuasione, entro un contesto come quello del giudizio. Qui si tenta invece di pensarlo, oltre l'agone processuale inteso come sineddoche del diritto, e dunque anche oltre l'idea del giudice emotivo³⁰, in un senso sociale di formazione del diritto e poi di riarticolazione "istituzionale" del medesimo: si vuol in sostanza evidenziare come, entro il dominio del giuridico, si sia giunti ad una nuova formulazione del rapporto vulnerabilità-disabilità e ciò storicamente e culturalmente, ossia attraverso un percorso in cui la relazionalità, emozionalmente connotata, ha acquisito un ruolo di primo piano come "formante".

Da questo punto di vista, è forse utile richiamare la storia del movimento per la vita indipendente, la cui filosofia è riassumibile nel motto *nothing about us without us*³¹, uno slogan che mostrava, e mostra, la necessità di partecipazione diretta delle persone con disabilità alla definizione delle proprie condizioni e all'avanzamento delle proprie rivendicazioni, dunque secondo una via (anche) emozionale, battuta al fine di definire e ridefinire sul piano storico-politico il senso della propria vulnerabilità. La prospettiva affermata può oggi contare su di un nuovo modello, quello dei diritti³², il cui precipitato normativo più significativo è la Convenzione Onu del 2006 (CRPD). *Living independently*³³ significa, in primo luogo, libertà di scelta garantita come diritto, secondo la formulazione dell'art. 19 della stessa Convenzione. Occorre qui sottolineare subito che in questo nuovo paradigma si ravvisa un rovesciamento di prospettiva, secondo il quale la disabilità è sempre situata in relazione ad un contesto disabilitante, ciò oltre il modello medico e anche quello assistenziale: la disabilità medesima non è più pensata alla stregua di una caratteristica naturale da intendersi come patologia e rispetto cui, unicamente, esercitare una cura, ma risulta piuttosto un concetto dinamico, in continua evoluzione, e che non si può fissare una volta per tutte. Assistiamo infatti all'affermazione di un'ottica bio-psico-sociale, che è recepita dalla Convenzione Onu e prima, seppure con altre sfumature, dalla nuova classificazione proposta dall'*International classification of functioning, disabilities and health* del 2001, che pure mantiene una connotazione ancora parzialmente medicalistica. Questa concezione della disabilità discende, secondo quanto qui si vuole rimarcare, da un percorso culturale e politico che ha radici nella società e costituisce un esempio lampante di come il diritto sia sempre connesso con altre sfere della vita comunitaria. La Convenzione stessa andrebbe intesa non come un punto di arrivo, bensì sulla falsariga di una immagine-

²⁸ Tomasi 2021: 10.

²⁹ Puppo, Tomasi 2023: 157.

³⁰ Sul cui rapporto con *l'affective turn* si veda Di Donato 2021.

³¹ Charlton 1998.

³² Cfr. Degener 2016.

³³ Su cui cfr. Curto, Marchisio 2020.

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

movimento³⁴, che tiene essa stessa conto della mutazione perpetua cui va soggetto il concetto di disabilità. A proposito di movimento, occorre rimarcare ancora la centralità, politica e culturale, che ha avuto quello per la vita indipendente. Esso è nato negli anni Sessanta all'Università di Berkeley, grazie a Ed Roberts, fondatore e leader del movimento per i diritti dei disabili. Nel quadro di una vicenda personale divenuta paradigmatica, questi sviluppò l'idea che le persone con disabilità dovessero gestire la propria vita al di fuori dei luoghi di cura, e così iniziò a elaborare un progetto con l'università basato sulla de-istituzionalizzazione. L'ottica risulta in questo senso simile a quella che in Italia, qualche anno dopo, sarebbe stata adottata da Basaglia in relazione all'idea dello smantellamento degli ospedali psichiatrici, con il fine di muovere, *mutatis mutandis*, nella direzione di una sorta di vita indipendente per le persone con problemi mentali. L'esito del percorso storico e culturale qui richiamato è quello secondo cui l'autodeterminazione è l'elemento più importante nell'elaborare un progetto di vita indipendente. Secondo questa ottica, sono in primo luogo le persone con disabilità, le quali, peraltro, ragionando da un punto di vista pratico, conoscono meglio degli altri i propri problemi, a dover trovare le soluzioni organizzative per le proprie esigenze. Senza entrare nelle questioni politiche, e anche terminologiche, relative ai *Disability* e ai *Critical Disability Studies*, a partire dalla distinzione tra *impairment* e *disability*³⁵, va sottolineata, entro questo scenario, la centralità della persona, la cui identità non viene né descritta, né tantomeno esaurita dalla disabilità. Se, una volta affermato il paradigma che si va descrivendo, la CRPD costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l'uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, essa, significativamente, non menziona la gravità della disabilità, laddove quest'ultima risulta come l'incontro tra le caratteristiche della persona e l'ambiente che la circonda. Come già si rilevava, essa infatti cambia in base all'ambiente più o meno favorevole; viceversa, il concetto di gravità, ascrivibile al dominio bio-medico, non è in grado di tenere conto del contesto fisico e culturale. Il già citato articolo 19 della Convenzione precisa che sussiste un "uguale diritto a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone": ciò implica che le persone disabili debbano poter scegliere liberamente dove e con chi vivere, con un conseguente sfavore marcato nei confronti delle strutture segreganti. La vita indipendente non consiste infatti soltanto nella possibilità vivere in una particolare abitazione o ambiente, bensì, prima di tutto, si sostanzia nel mantenimento, o nell'acquisizione, dell'autonomia e del potere di scelta personale, i quali non dovrebbero mai essere conculcati da modi di vivere e abitudini radicate, come ancora capita di frequente. Occorre insistere dunque, strutturalmente, sull'elemento del contesto, in un senso secondo cui le barriere sono allo stesso tempo una questione fisica, com'è ovvio, ma anche un tema culturale. L'inclusione, portato di questa nuova prospettiva, costituisce un radicale cambiamento rispetto all'integrazione e impone una trasformazione dell'ambiente, anche simbolico, entro cui si muovono le persone con disabilità, per evitare le discriminazioni dirette e indirette. La vita indipendente, in un senso costitutivamente relazionale, implica che i servizi e le strutture sociali siano adattati ai bisogni delle persone con disabilità, secondo quello che viene chiamato *universal design*: la società deve in sostanza farsi inclusiva per permettere a tutti di viverci dignitosamente e operare le proprie scelte in libertà. Questo nuovo paradigma, così, punta naturalmente a una più generale trasformazione del *welfare*, esorbitando dalle questioni della disabilità e investendo la società nella sua interezza, secondo l'idea che l'accessibilità e l'inclusività migliorino le condizioni di ciascuno.

³⁴ Il riferimento è a Deleuze 2016.

³⁵ Sulla cui distinzione rinvio ancora a Monceri 2017.

Secondo l'approccio indicato, la disabilità pone, allora, in riferimento alla vulnerabilità, una questione di livello generale: essa permette di criticare gli approcci astratti o disincarnati, quelli incentrati sulla misurazione e pretende una riflessione sul contesto socio-politico. Di più, solleva un tema pratico-antropologico totalizzante, quello per cui, prima o poi, pensando anche al tema connesso dell' *ageing*, saremo tutti disabili; allo stesso modo, evoca un altro tema, questo teorico-fenomenologico, vertiginoso, in ragione del quale, da un lato, il dato biologico emerge in radicale relazione al contesto, dall'altro, per quanto si muti il contesto, esso, in alcune occasioni, non può essere del tutto superato³⁶: è proprio per tale complessità "oggettiva" che, affrontando il discorso sulla vulnerabilità, si è partiti di qui.

Quanto invece all'altrettanto interessante versante "soggettivo", cioè alla storia di emancipazione (ancora in corso), il protagonismo delle persone disabili ci mostra come il modello dei diritti si vada, problematicamente, affermando anche grazie ad un co-sentire, quindi un sentire con³⁷, che genera una trasformazione sociale. Si potrebbe arguire che, se il potere istituzionale viene, per il tramite della *agency* delle persone disabili, allargato, il co-sentire vi si riverbera o, meglio, viene a far parte di esso.

Ciò vale anche in riferimento al meta-tema della ricerca scientifica, la quale, in questo dominio, oltre a costituire un'imprescindibile riserva di critica, serve a far "sentire", pur senza poterci riuscire del tutto, ciò che sente l'altro (in questo caso la persona con disabilità): strumentari come l'auto-etnografia³⁸ sono in tal senso assai interessanti, e così le metodologie emancipative³⁹. Entro questa ottica, l'*empowerment* è naturalmente quello del singolo che si batte per affermare i propri diritti, ma, soprattutto in questo campo, nella misura in cui la mossa di ciascuno rinvia alla necessità di una trasformazione sociale generale. Dunque, se la valenza imprescindibile delle persone disabili nella ricerca sulla disabilità è ormai affermata⁴⁰ (pur dovendosi implementare), secondo l'ottica istituzionalistica qui seguita, l'ideale trasformativo che essa implica comporta un ulteriore allargamento del "potere istituzionale". Nella clinica legale cui faccio riferimento, la presa in conto di questo intreccio di problemi non rileva solo in relazione alla soluzione di casi giuridici, bensì, accanto a ciò, comporta un interesse spiccato nei confronti del contesto in cui questi casi sono collocati e, dunque, alla "rappresentazione" di tale contesto, che viene tentata tramite lo strumento del documentario sociale⁴¹, il quale costituisce una sorta di "doppio" del caso, ed è in linea con la tesi del giurista inteso come artista⁴². Si tratta, dunque, di agire nel contesto (p.a., giudici, associazioni, servizi etc.) e contribuire, partendo da esso, alla creazione di un immaginario, che poi impatta sulla realtà giuridica medesima⁴³: la sfida è tentare di riuscirvi muovendosi entro un ideale di terzietà e nella difficoltà di giostrarsi tra empatia e giustizia. L'ipotesi formulata è che ciò incida anche sul co-sentire giuridico, non solo per ragioni di effetto pedagogico, ossia la formazione di giuristi con uno sguardo attento e consapevole sul tema, a partire, sempre, dal punto di vista della persona con disabilità, pure

³⁶ Su questo ultimo punto, e più in generale per una critica del costruttivismo soggiacente al modello sociale, cfr. Shakespeare 2017.

³⁷ Con l'espressione "sentire con" aggiungo l'elemento affettivo al "pensare con", che è un concetto deleuziano ripreso e tematizzato da De Castro 2017 in relazione al pensiero metaforicamente cannibalistico degli amerindi.

³⁸ Cfr. Gariglio 2017.

³⁹ Cfr. Mercer 2002, Valtellina 2011.

⁴⁰ Ancora, Mercer 2002.

⁴¹ I documentari sono svolti dagli studenti sotto la guida del regista Angelo Cretella.

⁴² Il riferimento è a Legendre 2001.

⁴³ In riferimento a questa potenza dell'immaginario nel diritto, si pensi a Sherwin 2008.

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

se questo, in alcuni casi-limite, è quasi impossibile da cogliere⁴⁴, ma anche nel senso, più ampio, della costruzione progressiva – tramite lo sviluppo di specifiche *skills* giuridiche – di un cambiamento in grado di incidere a monte di quel livello retorico-processuale (o procedimentale) in cui si tratta di esigere i diritti, eventualmente contribuendo a mutare i luoghi comuni (*topoi*) da cui muovono i giudizi (amministrativi e giudiziari) aventi ad oggetto il tema *de quo*, secondo un rapporto liminare tra diritto e politica.

Da questo punto di vista, e già pensando al passaggio successivo, si tratta certamente di valorizzare il punto di vista di chi è protagonista, come rimarcato, ma senza essenzializzarlo⁴⁵ e così, con l'interlocutore, di cercare una sorta di *between*,⁴⁶ un "oltre" l'empatia, in vista di un'emozione intesa come fattore euristico complesso e relazionale, in chiave giuridica.

3. Protezione internazionale

L'utilizzo di categorie relative alla disabilità in altri campi di indagine deriva dalla convinzione che la prima possa illuminare i secondi. Tale scelta, tuttavia, potrebbe essere criticata da chi è preoccupato di mantenere la specificità, antropo-fenomenologica, o anche identitaria, delle persone con disabilità medesime. Questa specificità qui non è negata, ma, come indicato, consente di articolare un discorso metodologico che la esorbita, in particolare lungo le linee del rapporto vulnerabilità-disabilità.

Premesso ciò, propongo allora un'analisi di alcuni spunti tratti da casi aventi ad oggetto la protezione internazionale⁴⁷. Nel quadro del progetto *Un approccio clinico e narrativo per supportare i richiedenti asilo nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale*, ho potuto infatti assistere ad alcune audizioni presso la Corte d'Appello di Napoli e la Commissione Territoriale di Salerno, Sezione di Napoli. Mi riferirò a quest'ultima esperienza, concentrandomi in particolare sulla tensione che si produce tra emozione e vulnerabilità nel quadro di un giudizio, come quello in esame⁴⁸, ove si valuta la coerenza narrativa, e dunque la credibilità⁴⁹, di chi racconta una storia, la propria.

Il soggetto vulnerabile si gioca qui, in qualche modo, le proprie *chances* con l'istituzione, pure se su un terreno complesso e scivoloso. La narrativa, secondo l'ottica proposta, non è infatti solo centrale per la costruzione del fatto, o come *storytelling* legale⁵⁰, né solamente a livello argomentativo o retorico, ma muove nel senso di una "riconfigurazione istituzionale", dimostrando una capacità istituyente, a partire dalla sua, inerente, tensione, anche emozionale. Ancora, entro la prospettiva

⁴⁴ Mi riferisco ai casi in cui la persona sia, unicamente causa della propria disabilità, inintelligibile.

⁴⁵ Ciò anche perché non ve n'è solo uno. Per esempio, l'auto-rappresentazione (e la collegata questione del nome) delle persone con disabilità (che in questo scritto ho scelto di chiamare così), come quella di qualunque gruppo "sociale", dunque composto da individui, è ovviamente variegata.

⁴⁶ Oltre tematizzerò questa espressione.

⁴⁷ Sul giudizio di protezione internazionale, si veda Famiglietti 2021.

⁴⁸ Su cui cfr. Sorgoni 2013, Veglio 2017, Gallo 2018.

⁴⁹ Cfr., sul punto, Di Donato, Daiute 2022.

⁵⁰ Cfr. Di Donato 2008 e 2020.

indicata, la verità non si trova nel racconto di una persona singola, ma al limite può essere colta in un *between*⁵¹ tra le varie storie raccontate, che dunque rappresenta uno spazio non solo dialogico, ma anche istituzionalisticamente connotato.

Espongo ora un caso di persona particolarmente vulnerabile perché migrante e malato psichiatrico, utile a svolgere qualche considerazione nelle direzioni annunciate: egli proviene dal Camerun e lamenta di essere stato maltrattato e abbandonato a causa dei propri problemi mentali. Nello specifico, racconta che lo zio, presso cui viveva, si rifiutava di pagargli la scuola e aveva trattenuto il suo stipendio per due interi anni. Sostiene inoltre che, nel contesto domestico, gli venisse negato anche il cibo. Quando, a seguito di un incidente e al successivo ricovero in ospedale, il richiedente aveva iniziato ad avere problemi di memoria, era stato cacciato di casa. Abbandonato da tutti, aveva lasciato l'abitazione e, dopo numerose peregrinazioni e rimpatri, era arrivato in Libia, dove lo avevano arrestato più volte mentre cercava di fuggire dal paese. Finalmente, era riuscito ad imbarcarsi, così arrivando a Lampedusa e di lì a Napoli.

Il richiedente, che infine otterrà uno status di rifugiato perché malato psichiatrico, non comprende bene che cosa gli succeda e dichiara di avere alcuni problemi di memoria, oltre a sembrare estremamente confuso. Spesso risponde alle domande postegli nel seguente modo: “Non mi ricordo, non mi ricordo”.

Secondo l'ipotesi che seguo, la sua narrazione sollecita chi lo deve giudicare, nella misura in cui sia quello che il richiedente dice, sia quello che esprime (il suo fattore emozionale) concorrono a riconfigurare proprio il senso generale della coerenza richiesta, forse invitando i valutatori a tenere in conto, in un qualche modo, gli elementi non verbali della comunicazione e gli impliciti interculturalmente contrassegnati.

Lo dico auto-riflessivamente, dunque proponendo un brandello di storia etnografica personale: in questo caso, in modo particolare, si è obbligati a *pensare e sentire con* e a vedere come, nella narrazione, l'elemento emozionale si sommi a quello formalistico, perché rinviante ad un qualcosa che eccede la procedura: e questo, almeno potenzialmente, si riverbera sul piano più generale della protezione internazionale, non rimanendo confinato al caso singolo. Al richiedente asilo preso in esame, come si diceva, è difficile richiedere una coerenza piena, perché si tratta di una persona con problemi psichici, con la quale non si può essere “oggettivi”. Allo stesso modo, evidentemente, non gli viene richiesta la prova di una memoria impeccabile. Il punto teorico, dunque generale, sollevato consiste nel fatto che se il passaggio dalla traccia mnestica alla memoria, come indicano le ricerche più recenti⁵², è sempre a qualche livello artificiale (quindi anch'esso culturalmente orientato), allora si potrebbe arguire che i richiedenti “sani” non debbano essere trattati così diversamente da quello preso ora in esame. Certo, la persona che ho ascoltato soffre di amnesia e molti altri no, ma forse l'errore epistemologico consiste nel considerare il diverso contesto di provenienza come un fatto “culturale” e il problema della disabilità come “naturale”, laddove invece essa è contestuale e

⁵¹ Il “*dynamic storytelling*” è inteso come “intervento basato sui principi della narrazione come processo sociale-relazionale” (Daiute 2016: 135). Secondo questo approccio, “la conoscenza e l'identità sono create nel contesto di attività culturalmente significative in pratiche verbali e non verbali” (Daiute 2014: 21). Per il concetto di *between*, ancora Daiute 2014.

⁵² Al di là degli svariati studi neuroscientifici sulla questione, per un accostamento filosofico si veda Cimatti 2020. Sul rapporto memoria-protezione internazionale, Mencacci 2015.

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

relazionale, come si diceva prima in relazione ai *Disability Studies* e alla Vita Indipendente. Il richiedente, pur se infine non particolarmente incoerente, solleva di per sé stesso una questione centrale, e cioè evidenzia la peculiarità chi è portatore di una vulnerabilità esplosiva entro una procedura centrata su un certo ideale di credibilità, costringendo a considerare le narrazioni da un punto di vista ulteriore rispetto a quello stabilito dalla legge, cambiando dunque, in un senso latamente istituente, l'istituzione in cui ci si muove. Se, sul piano della vulnerabilità, la persona *de qua* è considerabile intersezionale (perché migrante e disabile), la sua posizione marca allo stesso tempo un' universalità potenziale. L'interculturalità, tema che non posso qui affrontare in modo compiuto, ma centrale nello scompaginamento, e nella necessaria ricomposizione, del quadro euristico-emozionale, è intrecciata con le narrazioni, così che, da un ulteriore angolo, l'ideale di coerenza, inseguito nel valutare i racconti di questa procedura, viene scosso, spingendo a rivedere l'impianto formalista, e a riconsiderare l'elemento affettivo con tutte le difficoltà interpretative e di terzietà che ciò comporta. Come notano Di Donato e Daiute, se si tratta di affrontare, nel caso della protezione internazionale, una "coerenza strutturata", legata a norme e procedure, lì dove quella di tutti i giorni è una "coerenza situata", con un "significato relazionale costruito nella condivisione"⁵³, occorre, anche ad un livello di comunicazione interculturale, proporre ipotesi finalizzate ad accorciare la distanza (comunque in parte ineliminabile) tra i due tipi di coerenza.

Sempre dal punto di vista di quest'ultima, anche gli elementi non verbali della comunicazione e i sottintesi culturali sono assai pregnanti: secondo l'approccio seguito, le cose che stanno al di sopra, o al di sotto, delle parole hanno un significato non riducibile. Come notato da Zanetti, d'altronde, l'ascolto costituisce un tratto fenomenologico ulteriore rispetto all'udire, al comprendere e all'intendere: esso è "più simile all'udire che all'intendere, perché possiede una dimensione di immediatezza, che rimane fuori dall'orizzonte operativo dell'articolazione necessaria all'intendimento razionale"⁵⁴, dunque risulta una "skill morale"⁵⁵.

Entro la procedura di protezione internazionale, invece, viene statuito che il non-verbale debba essere ignorato: si capiscono bene le ragioni di una simile scelta di politica del diritto, considerando la nostra risalente e autorevole tradizione giuridica. Forse, però, in accordo con il percorso critico intrapreso, occorrerebbe evitare, *a contrario*, di precipitare in una sorta di positivismo narratologico della coerenza verbale e narrativa che escluda completamente gli elementi fuori dallo schema, persistendo nel dividere, in un modo radicato nella nostra tradizione culturale e filosofica, il razionale dall'irrazionale, secondo una partizione rigida in cui il *logos* è razionale e il resto non lo è. Ci si chiede dunque se per l'oralità residui un ruolo, grazie a cui gli elementi non verbali possano giocare la loro parte euristica. La questione, *de iure condendo*, è se esista la possibilità di valutare qualcosa che

⁵³ Daiute, Di Donato 2022: 4., mia traduzione.

⁵⁴ Zanetti 2019: 70.

⁵⁵ Zanetti 2019: 71. Rispetto alle tesi di questo autore si condivide, però, la critica di Tomasi, secondo cui "Questa prospettiva non assume, tuttavia, fino in fondo l'accentuazione auspicata di valorizzazione delle emozioni: se da un lato critica la razionalità astratta e distinta della decisione, dall'altra esita a considerare le emozioni come componente dei processi argomentativi, perpetuando la distinzione tra emozioni e ragione, nella divisione tra motivazione e argomentazione" (Tomasi 2021: 7), laddove invece la sensibilità andrebbe intesa come una "pratica condivisa della ragione" (*Ibidem*).

rassomigli al *pathos* e, se sì, come (beninteso: senza precipitare nelle macchine della verità, nel *neuroimaging* o nel vaglio voyeuristico del dolore esibito)⁵⁶. O forse, lo dico a mo' di ipotesi, occorre chiedersi se si tratta non di valutarlo, ma di sapere che probabilmente se ne viene influenzati, e non è fino in fondo detto che questo sia un male, dal momento che l'impressione soggettiva del giudice (che è ben altro dalla mera opinione personale⁵⁷) è dotata di una sua saggia vitalità, allo stesso modo della narrazione unica del richiedente, l'una e l'altra, almeno potenzialmente, ribellandosi all'istituzione che vorrebbe e non può irragimentarle. Dunque, ci si domanda, dal momento che se ne è influenzati, se bisognerebbe provare a rendere controllabile questo elemento euristico, senza fuggirlo, ma sapendo quanto è sfuggente e, così, elaborare alcune strategie per vagliarne le complesse implicazioni culturali, senza pretendere che la procedura lo ingabbi del tutto, visto che resterà un qualcosa che in parte eccede la controllabilità. Se, allora, il punto saliente è che questo eccesso, mai intendibile fino in fondo, va almeno un po' saputo, meditato (dai giudicanti e dagli altri), come rendere sistematicamente "medicabile", in un senso sia cognitivo, sia affettivo, la tensione irrisolvibile che si produce tra diritto e giustizia nel momento della decisione? Sullo sfondo di questo interrogativo, che lascio così sospeso e solamente chioso, una volta di più emerge la questione cui il tratto emozionale conduce, come avviene paradigmaticamente per il tema della disabilità, ossia quella delle istituzioni e, in connessione, della politica. Più si riflette sulle storie dei richiedenti e sui modi migliori con cui valutarne la coerenza – avvicinando il luogo quasi indicibile della giustizia – più è proprio il fatto in sé del valutare ad apparire, in certo modo, criticabile: l'emozione del r.a., e quella suscitata in chi osserva, così ragionando, non rilevano solo sul piano della decisione puntuale, ma si atteggiavano ad elementi in grado di produrre ripensamenti dello scenario politico, e in particolare, in questo caso, della gestione fisiologica dei flussi migratori, senza che ciò risulti a questo punto estraneo alla questione giuridico-istituzionale.

Rimanendo sul tema della coerenza, va invece aggiunto che un cambiamento radicale della concezione di essa, come quello suggerito, sconvolgerebbe la struttura che governa la procedura (e scuoterebbe le basi culturali su cui è edificata): la necessità, sempre a livello ipotetico, e immaginando un simile mutamento, sarebbe infatti quella di agganciare questa valutazione interculturale e narrativa ad una qualche oggettività (tacendo del fatto che la dicotomia oggettivo-buono e soggettivo-cattivo è discutibile e culturalmente situata anch'essa). In un senso invece teorico e con una piccola formula, il passaggio adombrato muovendo dalle considerazioni svolte sulla coerenza, e intendendo questa come sempre situata in un ambiente produttivo di vulnerabilità, ma anche aperto alla vulnerabilizzazione giuridico-politica, muove nella direzione di una sorta di istituzionalismo affettivo o emozionale.

Tale "istituzionalismo" non dovrebbe dimenticare l'intercultura, anche con il fine di tracciare meglio le emozioni dell'altro, ossia restituendo loro un significato più vicino a quello inteso da chi ne è attraversato, senza però pretendere che sia un significato autentico, dunque mantenendo un approccio

⁵⁶ Tomasi, a questo proposito, nota che "Ci sono diversi fattori che rendono questo tipo di giudizio il terreno fertile per superare il pregiudizio antiretorico: l'interpretazione della vulnerabilità in concreto è fortemente condizionata dalle prove 'emotive', al punto che una mera visione intellettualista, ostinata a ricercare schemi logici e a tenere fuori gli aspetti emotivi, possa portare a soluzioni stereotipate" (Tomasi 2021: 10).

⁵⁷ Come faceva notare Barbara Sorgoni nel convegno: *La credibilità del richiedente asilo tra dimensioni culturali e vincoli istituzionali* (Università degli Studi di Napoli Federico II, 16 dicembre 2022), la valutazione soggettiva è ben altro dalla mera opinione personale. Sul punto, che qui non si può approfondire, mette in luce le criticità di un giudizio extra-positivistico, ma non controllato, Veglio 2017: 9, citando il giudice Valluy

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

narrativo dinamico, in cui anche la narrazione emotiva è co-costruita e sempre relazionale (non autentico, il significato, ma magari genuino, si potrebbe suggerire, entro questo co-sentire fondativo). Qui, dunque, la questione è quella del rapporto tra intercultura ed emozioni come luogo di uno scambio difficilissimo, ma comunque possibile, data l'originarietà dell'affettivo⁵⁸ e la sua declinazione interculturale non riducibile⁵⁹, però capace di mettere in "comunicazione" i distanti, e non per forza verbalmente. C'è, in questo senso, un rapporto con l'istituzione in negativo, se si pensa al "fatto che ad accomunare individui altrimenti diversi tra loro sotto ogni aspetto è l'esperienza condivisa e processuale dell'istituzionalizzazione dell'asilo"⁶⁰ (la vulnerabilità subita, la condivisione emozionale come *pattern* vittimizzante, l'istituto), ma anche ve n'è uno, tenue, in positivo, dal momento che l'istituzione è sempre mutabile e mutante (la vulnerabilizzazione⁶¹ suscitata, la condivisione emozionale come *agency*⁶² affettiva, l'istituente). Tale vulnerabilizzazione dell'istituzione, come già suggerito, rinvia senza sosta al problema migratorio nella sua interezza, secondo un altro tratto di questo istituzionalismo "complesso" possibile.

Passando ad un ulteriore, rapido, esempio tratto dall'esperienza presso la C.T., riferisco di un richiedente asilo il quale non ha voluto che io partecipassi alla sua audizione: dopo avermi rifiutato come interlocutore istituzionale, in un fortuito e fugace incontro successivo, egli mi ha salutato con simpatia, ponendomi così ad un diverso livello, dunque muovendo (se ben interpreto) da un registro oppositivo (secondo questa analisi, in un senso istituzionale) ad un altro empatico (in un senso istituente). Le modalità con cui si è sviluppato il doppio incontro, assai diverso dagli altri in quel contesto, mi ha costretto ad un ripensamento del sottoscritto come "attore" (in quanto osservatore) della procedura ed anche ad un mutamento del tipo di approccio agli interlocutori futuri. Rispetto a quanto sostenuto sin qui, mi pare che si sia stabilita, ad un qualche livello difficile da definire compiutamente, una forma di vicinanza critica, che ha indotto l'osservatore ad un "pensare e sentire con", senza nascondere la distanza istituzionale – dunque oltre le proiezioni empatiche – ma obbligando a problematizzarla.

⁵⁸ Faccio ancora riferimento alla citata svolta affettiva.

⁵⁹ Cfr., in tal senso, Ricca 2013, 2014.

⁶⁰ Sorgoni 2013: 134. Per Macioce, in un senso politico più esteso rispetto a quello della protezione internazionale, quello dei migranti irregolari rileva come *gruppo* vulnerabile: "Questa rappresentazione unificante e identitaria, peraltro, non ha semplicemente una funzione di identificazione dall'esterno, ma può essere assunta dall'interno per attivare pratiche di contestazione e resistenza ai meccanismi dell'oppressione: in tal senso, essa diviene terreno comune per l'ingresso nella sfera pubblica, per esprimere ed elaborare il dissenso, per sviluppare richieste di visibilità e lotte per il riconoscimento" (Macioce 2021: 169). Qui, pur prendendo in conto storie di singoli richiedenti asilo, entro il rapporto istituzionalistico tra grande e piccolo, si ritiene che nel giuridico sia contenuta, e sempre evocata, tale questione politica.

⁶¹ Il rapporto tra vulnerabilità e vulnerabilizzazione è diverso da quello, incentrato sulla doppia vulnerabilità, proposto da Nitratto Izzo: "Se la capacità di essere elemento di vulnerabilità del diritto è storicamente innegabile, si può osservare che anche il diritto può essere esso stesso vulnerabile se si guarda al suo concreto relazionarsi con fattori esterni – innumerevoli e tra i quali qui ci si limiterà a citare solo la tracimazione delle categorie economiche a scapito di quelle giuridiche o la crisi ecologica destinata prima o poi a stravolgere assetti dogmatici ancora oggi ritenuti quasi assiomatici – ed interni allo stesso, come in particolare la perdita di capacità stabilizzante del suo metodo". Qui la "vulnerabilizzazione" del diritto, o meglio, dell'istituzione è intesa in un senso positivo come accomodamento della stessa alle istanze provenienti da chi la abita (che incessantemente la istituiscono).

⁶² Sul concetto di *agency* giuridica, si veda Di Donato 2020: 192-195.

Che le vicende giudiziarie (anche se il racconto appena riferito si è svolto entro una procedura amministrativa) siano possibile teatro di grande complessità per chi le segue, suscitando mutamenti e financo rivolgimenti dell'immaginario emozionale, mi pare possa emergere assai nitidamente, oltre che nella riflessività implicata in un lavoro auto-etnografico, nella letteratura *tout court*, come accade, secondo il mio giudizio, in *V13*, l'ultimo libro di Carrère, in cui l'autore francese propone un dettagliatissimo, sofferto, ma anche problematizzante e in un certo senso "terzo", resoconto del processo per i fatti terroristici del Bataclan (e altri "minori" coevi), dopo avervi assistito per un anno intero, e tentando con il suo lavoro di testimonianza minuziosa di contribuire a dare voce, per quanto possibile, ai vulnerabili, ossia, in questo caso, alle vittime, non solo empaticamente⁶³ (e mai voyeuristicamente), ma per rappresentare quell'attività che consiste nel "raccolgere ciò che è stato detto, e trasformare l'emotività in diritto, anziché lasciare che vada persa", laddove, sempre per Carrère, "questo è ciò che è, o dovrebbe essere, un processo: all'inizio si depono la sofferenza, alla fine si rende giustizia"⁶⁴.

Se, nel libro del francese, il co-sentire – formatosi via via nell'aula-scatola dove le testimonianze, uguali e diversissime, di centinaia di persone, si susseguono – diviene qualcosa che eccede la questione della giustezza della decisione ("Sapevo, sapevamo che stavamo vivendo insieme qualcosa di completamente diverso da uno sfoggio di virtù a beneficio della Storia, da quell'happening giudiziario faraonico e inutile che all'inizio avevamo buoni motivi di paventare. Qualcosa di completamente diverso: un'esperienza unica di terrore, pietà, vicinanza, presenza. Soltanto tardi mi sono reso conto che la scatola somiglia a una chiesa moderna e al suo interno si è svolto qualcosa di sacro"⁶⁵), posso forse tentare una breve prosecuzione in questo solco di *law and literature*, sempre a proposito dell'emozione come nodo euristico, e istituente.

A proposito di superamento dell'empatia in vista di relazioni "complicate", citerei dunque Fernando Pessoa, e in particolare la sua messe di eteronimi⁶⁶. Oltre allo studio dell'altro, necessario per comprenderne le specificità culturali, ma senza essenzializzarlo in un'identità precostituita (ciò che, in uno scenario diverso, ricorda il rapporto complesso tra *impairment* e *disability*), occorrerebbe infatti, secondo l'ipotesi pessoiana suggerita – ciò, forse emergeva anche rispetto al racconto del richiedente che mi ha rifiutato – lavorare in un senso metodologico, prodromico al buon andamento di queste "relazioni", anche su di sé (come forse un po' ha fatto Carrère) e non tanto in un senso psicoanalitico. Si vorrebbe così suggerire al giurista, a mo' di notazione di *law and humanities* (e persino di *humanistic pedagogy of law*) un po' provocatoria, che una delle strategie adottabili in questa direzione potrebbe consistere nello scovare al proprio interno l'eteronimo giusto tra le moltitudini che lo abitano, al fine di dialogare con scambio di senso insieme a (o ad uno degli eteronimi de) l'interlocutore culturalmente distante con cui si debba "fare" diritto. L'eteronimia, naturalmente da elaborare in un modo adeguato al contesto in cui ci si muove, risulterebbe adatta al compito nella misura in cui fosse capace di creare spazi terzi di dialogo e comprensione, soggetta com'è all'ermeneutica e allo stesso tempo capace di vocazione soggettivo-identitaria (ma plurale).

⁶³ Seppure egli stesso si autodiagnostica un eccesso di empatia: "Mi viene facile condividere le ragioni degli altri, il che è insieme una qualità – assenza di pregiudizi – e un difetto – il rischio di essere una banderuola, sempre d'accordo con chi ha parlato per ultimo" (Carrère 2023:173).

⁶⁴ *Ibidem*: 165.

⁶⁵ *Ibidem*: 190.

⁶⁶ Cfr. Pessoa 2020.

Poiché, come dicevo, si tratta solo di una provocazione, qui mi arresto, rinviando ad altra sede l'approfondimento della proposta.

Evocando Pessoa, però, mi è sovvenuto un suo verso, che è forse collegabile al rapporto tra emozione e coerenza: “Quando parlo con onestà, non so con quale onestà parlo”⁶⁷. Riflettendoci in relazione a quanto sostenuto sin qui, si può proporre un'interpretazione dell'aforisma contraria a quella nichilista cui tipicamente il poetare del portoghese viene sottoposto (poiché non mi accosto alla questione sul piano critico-letterario, spero che un eventuale tradimento ermeneutico sia accettabile): secondo tale interpretazione, il “non so” potrebbe essere collegato ad un moto cognitivo, nulla togliendo alla genuinità del sentire affettivo (l'onestà). Può darsi, più precisamente, che il “non sapere” cognitivo vada inteso come una mera modalità espressiva, la quale sfuma, in un senso auto-ermeneutico, il “sentire” stesso: se quest'ultimo, come si argomentava prima ragionando di affettività, viene infatti logicamente e soprattutto esperienzialmente prima, allora, secondo l'epistemologia suggerita, occorre sottoporlo ad una rivalutazione euristica. In effetti, la pretesa di “sapere” davvero in che cosa consista la nostra onestà è intollerabile per la sensibilità culturale che ci permea e addirittura rappresenta un problema metafisico se non politico, consistente nell'universalismo razionalista oppressivo. Entro il percorso proposto, la sfumatura eteronimica che caratterizza il “non sapere” apre al dubbio, ovviando a questo problema, ma, nel garantire l'apertura ermeneutica, non comprime la genuinità “vera” del sentire (si potrebbe argomentare, da un punto di vista filologicamente e coerentemente eteronimico, che il luogo di osservazione privilegiato non si può stabilire pena l'autocontraddizione, ma qui si intende la strategia pessoiana come modo di esprimere con la poesia del dubbio una verità dell'anima). L'ulteriore provocazione suggerita è che forse lo stesso ragionamento potrebbe essere trasposto al discorso sulla coerenza, se si valutasse questa al di fuori dei parametri di legge, e magari non considerando la legge stessa il *prius* del giuridico, allo stesso modo in cui cominciamo a non considerare la cognizione come primo motore della conoscenza. Qualora, a questo proposito, si arguisse che la coerenza è costruita in un senso narrativo, dialogico e relazionale, si potrebbe ribattere che ciò vale anche con riferimento all'onestà: occorrerebbe però aggiungere che, entro l'ottica appena delineata, sia l'onestà sia la coerenza emergono come pessoianamente genuine pur risultando narrativamente, costruttivisticamente, interculturalmente connotate ad un livello cognitivo.

Prima di terminare, propongo un ultimo, brevissimo, racconto tratto dall'esperienza presso la Commissione Territoriale e forse collegato alle considerazioni appena svolte: un richiedente salvadoreño racconta una storia coerente e piena, facile da seguire direttamente dall'intervistatore perché riferita in spagnolo. Si dimostra dunque coerente e credibile in ogni senso (otterrà poi lo status di rifugiato) ma qui, soprattutto, mi interessa la sua ultima affermazione. Alla domanda conclusiva del funzionario: “Hai qualcosa da aggiungere? Sei soddisfatto dell'intervista?”, il richiedente risponde, ridendo (forse senza pretendere di offrire una certezza cartesiana, ma con tutta la genuinità possibile): “Creo que esta es la verdad”. Rispetto all'itinerario proposto su emozioni, coerenza, contesto e capacità istituyente, si potrebbe arguire che egli dice “creo”, ma *sentendo* davvero, e così comunicando, la sua *verdad*. La risposta dubitativa (ad un livello cognitivo), eppure vera (in senso

⁶⁷ Pessoa 1979: 69.

affettivo), costituisce forse uno scampolo di quella euristica della vulnerabilità, che, come provavo a mostrare tramite il discorso iniziale sulla disabilità, non è mai astratta, infatti muove dal piccolo (nel senso *bottom up* concretissimo e incarnato di una procedura specifica) e rinvia al “grande” (cioè un ordine socio-politico, a sua volta relazionale e in movimento come quello della migrazione). Questo scampolo non andrebbe dimenticato, ma “sentito con”.

BIBLIOGRAFIA

Bernardini M.G. 2016, *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e disability studies*, Torino: Giappichelli.

Bosman, F. 2020, *Five William Shakespeares Versus One Santa Claus: Self-Sacrifice and The Trolley Problem in the Series “The Good Place”, “Religions”, 11(7).*

Carrère E. 2023, *V13*, Milano: Adelphi.

Charlton, J. I. 1998, *Nothing about us without us: Disability Oppression and Empowerment*. Berkeley: University of California Press.

Cimatti F. 2020, *La fabbrica del ricordo*, Bologna: Il Mulino.

Curto N., Marchisio C. 2020, *I diritti delle persone con disabilità. Percorsi di attuazione della Convenzione Onu*, Roma: Carocci.

De Castro E. V. 2017, *Metafisiche Cannibali*, Verona: Ombre Corte.

Deleuze G. 2015, *L'immagine movimento. Cinema I*, Torino: Einaudi.

Daiute, C. 2016, *A relational approach to human development research and practice in 21st century violence and displacement*, «Human Development», 59 (2-3), 128–151.

Daiute C. 2014, *Narrative Inquiry: A Dynamic Approach*, New York: Sage.

Daiute C., Di Donato F. 2022, *Tensions between norms of everyday narrating and legal narrating*, «International Journal of Law in Context», 2022, 1–20.

Degener T. 2016, *A Human Rights Model of Disability*, in P. Blanck, E. Flynn (eds.), *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, Abingdon on Thames: Routledge, pp. 47-66.

Di Donato F. 2021, *Il giudice emotivo. Per una lettura interdisciplinare*, in Manzin M., Puppo F., Tomasi S. (a cura di) 2021. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale - ELETTRONICO*. - 50:(2021), pp. 1-454. [10.15168/11572_296052], pp. 125-38.

Di Donato F. 2008, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel “processo”*, Milano: FrancoAngeli.

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

- Di Donato F. 2020, *The Analysis of Legal Cases: A Narrative Approach*, New York: Routledge.
- Dupuy J.P. 2010, *Avevamo dimenticato il male? Pensare la politica dopo l'11 settembre*, Torino: Giappichelli.
- Famiglietti G. 2021, *Il richiedente protezione internazionale davanti ai suoi "giudici"*, Torino: Giappichelli.
- Foot P. 1967, *The problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect*, in "Oxford Review", 5, 1967.
- Gallo F. 2018, *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione*, "Questione giustizia", 2: 158-166.
- Gariglio L. 2017, *L'autoetnografia nel campo etnografico*, "Etnografia e ricerca qualitative", Il Mulino, 3, 487-504.
- Giolo O., Pastore B. (eds) 2018, *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci.
- Greene J., Haidt J. 2008, *How (and where) does moral judgment work?*, "Cognitive Science", 12 (2008), pp.517-23.
- Heritier P. 2013, *Affectio iuris: dalla "svolta linguistica" alla "svolta affettiva"?* in Teoria e critica della regolazione sociale, 7, 37.
- Heritier P. 2018, *Clinica legale della disabilità, terzietà e giustizia*, "Questione giustizia", 3 – 2018.
- Heritier P. 2016, *Deontologia del fondamento, seguito da Verso una svolta affettiva nelle Law and Humanities*. Torino: Giappichelli.
- Heritier P. 2014, *La dignità disabile, Estetica giuridica del dono e dello scambio*, Bologna: EDB.
- Koenigs M., Young L., Adolphs R., Tranel D., Cushman F., Hauser M., Damasio A. 2007, *Damage to the prefrontal cortex 28 increases utilitarian moral judgments*, "Nature" 466, 19 aprile 2007, pp. 908-9011.
- Koenigs M., Tranel D. 2007, *Irrational economic decision-making after ventromedial prefrontal damage: evidence from 29 the Ultimatum game*, "The Journal of Neuroscience", gennaio 2007, pp. 951-956.
- Latti G. 2022, *Autonomia e relazione. Conoscere la disabilità per conoscere noi stessi*, Milano: Mimesis.
- Latti G. 2012, *I diritti esigibili. Guida normativa all'integrazione sociale delle persone con disabilità*, Napoli: Franco Angeli.
- Legendre P. 2001, *Il giurista artista della ragione*, Torino: Giappichelli.

- Macioce F. 2021, *La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*, Torino: Giappichelli.
- Manzin M. 2014, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino: Giappichelli.
- Mencacci E. 2015, *Tra tecnologie del ricordo e produzione di verità: memoria e narrazione nelle politiche di asilo*, "Encyclopaideia" XIX (41), 61-82.
- Mercer G. 2002, *Emancipatory Disability Research*, in Barnes, C., Oliver, M., & Barton, L. (Eds), *Disability Studies Today*, Cambridge: Polity Press.
- Monceri F. 2017, *Etica e disabilità*, Brescia: Morcelliana.
- Nitrato Izzo V. 2019, *Note su vulnerabilità del diritto e indecidibilità*, "Etica & Politica / Ethics & Politics", XXI, 2019, 3, pp. 323-330.
- Nussbaum M. 2007, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna: Il Mulino.
- Pastore B. 2021, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Pessoa F. 2020, *Teoria dell'eteronimia*, a cura di V. Russo, Macerata: Quodlibet.
- Pessoa F. 1979, *Una sola moltitudine*, a cura di A. Tabucchi con la collaborazione di M.J. de Lancastre, Milano: Adelphi.
- Puppo F. 2023, *Diritto e retorica*, Torino: Giappichelli.
- Puppo F. 2019, *Retorica. Il diritto al servizio della verità* in Andronico A., Greco T., Macioce F. (eds.), "Dimensioni del diritto", Torino: Giappichelli, pp.293-317.
- Puppo F. 2022, *Nel solco di Aristotele. Note a favore di una concezione umanista e realista della retorica*, Jus – Vita e Pensiero.
- Puppo F., Tomasi S. 2023, *Sulle 'radici del diritto', verso una sua fondazione retorica*, Etica & Politica Ethics & Politics XXV, 2023, 1, pp. 144-158.
- Rawls J. 1982, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli.
- Ricca M. 2013, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Ricca M. 2014, *Intercultural Law; Interdisciplinary Outlines: Lawyering and Anthropological Expertise in Migration Cases Before the Courts*, (March 3, 2014), in "E/C Rivista Telematica dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici", 1 ss., March 2014.
- Robelin J. 2006, *Pour une rhétorique de la raison*, Paris: Kimé.
- Sen A. 2000, *La diseguaglianza, Un riesame critico*, Bologna: Il Mulino.
- Sen A. 2010, *L'idea di giustizia*, Milano: Mondadori.

**LA VULNERABILITÀ TRA DISABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO RELAZIONALE DELLE EMOZIONI NELLE ISTITUZIONI**

- Shakespeare T. 2017, *Disabilità e società. Diritti, falsi miti, percezioni sociali*, Trento: Erickson.
- Sherwin R. K., 2008, *Sublime Jurisprudence: On the Ethical Education of the Legal Imagination in Our Time*, Chicago-Kent Law Review, Vol. 83, No. 3, 2008.
- Sorgoni B. 2013, *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, “Antropologia”, 15, 131-151.
- Thomson, J.J. 1985, *The trolley problem*, “The Yale Law Journal”, Vol. 94, N.6.
- Tomasi S. 2021, *Dalla retorica della vulnerabilità alla retorica per la vulnerabilità. Il ruolo delle emozioni nel giudizio*, Tcrs 2-2021.
- Valtellina E. 2011, *Metodologie emancipative nella ricerca sulla neurodiversità. Note sul fieldwork su Marte*, “Italian Journal of Disability Studies - Rivista Italiana di Studi sulla Disabilità” n.1, marzo 2011.
- Veglio M. 2017, *Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo*, “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, 2, 1-41.
- Zanetti G. 2019, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma: Carocci.